

Pieve di Soligo, 07/02/2024

Informativa n. 3

OGGETTO: novità del periodo

Decreto Legislativo n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”), pubblicato nella G.U. del 12/01/2024

È stato pubblicato il D.lgs. in oggetto che, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha apportato numerose modifiche alle norme relative agli adempimenti tributari.

Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

- Viene anticipato al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio “a cavallo”), e con decorrenza dal 02.05.2024, il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali REDDITI/IRAP (art. 11);
- Si prevede la possibilità, a decorrere dal 2024, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, di accedere direttamente alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate in un'apposita area riservata, al fine di confermare o modificare i dati che verranno poi riportati automaticamente nelle dichiarazioni dei redditi che il contribuente può successivamente presentare direttamente in via telematica (art. 1);
- Viene esteso il modello 730 a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA, anche se titolari di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente o da pensione (art. 2)¹;
- Viene estesa inoltre la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai soggetti titolari di partita IVA, già a partire dalla dichiarazione 2024 (periodo di imposta 2023) (art. 19);
- Viene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024 (Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025), l'esonero dal rilascio (e dal relativo invio telematico) della Certificazione Unica² per chi eroga compensi ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio (art. 3);
- I sostituti d'imposta (con al massimo 5 dipendenti al 31/12 dell'anno precedente), a partire dall'anno d'imposta 2025, potranno (è una facoltà, non un obbligo) comunicare i dati delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, delle trattenute e degli eventuali importi a credito, contestualmente al versamento delle ritenute stesse mediante il modello F24³ (evitando di esporre tali dati nel modello 770). L'adesione a tale sistema di invio dei dati avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l'intero anno d'imposta in cui è esercitata l'adesione (art.16);
- Vengono introdotte alcune modifiche in materia di scadenze e versamenti, a decorrere dai versamenti da effettuare nel 2024; in particolare, per quanto riguarda la rateizzazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dai modelli REDDITI/IRAP/IVA, si prevede:
 - a) la proroga al 16 dicembre (rispetto al 30/11 previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione;
 - b) la medesima scadenza per il versamento di ognuna delle rate, fissandola al giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, invece di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non di partita IVA (art. 8);
- Vengono aumentati gli importi minimi da versare in tema di Iva e di ritenute, nonché variate alcune scadenze di versamento. In particolare:
 - a) con decorrenza dai versamenti da effettuare nel 2024, il versamento dell'Iva⁴ nonché delle ritenute⁵ sui

¹ In particolare, a partire dal 2024, con il provvedimento che approva il modello di dichiarazione 730, verranno stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con il modello 730

² Si tratta, come detto, delle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all'annualità 2024; resta quindi confermato l'obbligo del rilascio delle Certificazioni Uniche 2024, relative all'annualità 2023, entro il 16 marzo 2024

³ L'F24, opportunamente integrato con i campi necessari, va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

⁴ Relativo alle liquidazioni periodiche dell'anno d'imposta 2024

⁵ Relative ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024

redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, nel caso in cui l'importo dovuto non sia superiore a € 100, viene effettuato insieme a quello relativo al mese successivo⁶ e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno; il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;

- b) in riferimento alle ritenute (aliquota del 4%) al cui versamento sono obbligati i condomìni per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, si dispone che il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno (invece che al 30 giugno e 20 dicembre)⁷; in ogni caso il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (art. 9);
- Per il 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate, la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, trasmettono i dati con cadenza semestrale e non più mensilmente come già previsto dal DM 27/12/2023 del MEF (art. 12);
 - Viene incrementato il limite per l'esonerazione dal visto di conformità per la compensazione (orizzontale) dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP e per i rimborsi IVA, se si raggiungono determinati punteggi ISA (ex Studi di settore)⁸; in particolare il limite fino al quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è ora pari a:
 - ⇒ 50.000 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di imposte dirette e IRAP;
 - ⇒ 70.000 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVAViene inoltre fissato in € 70.000 il limite entro il quale si è esonerati dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale prevista, in via alternativa al visto, per i rimborsi IVA (art.14);
 - Novità in tema di versamenti. Sarà possibile, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme, effettuati tramite il modello F24 ed utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre prevista la possibilità, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme, utilizzare la piattaforma PagoPA (artt. 17-18);
 - Gli esercenti attività di commercio al minuto potranno utilizzare, al fine di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, in alternativa ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, un software di mercato che garantisca la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio di soluzioni software adeguate alla previsione di legge.

Decreto Legislativo n. 209/2023 (Decreto "Fiscalità internazionale"), G.U. del 28/12/2023 – nuovi criteri di individuazione della "residenza fiscale" delle persone fisiche e delle società

Il decreto⁹ introduce (art. 1), ai fini dell'individuazione della residenza "fiscale"¹⁰ delle persone fisiche, una **nuova definizione di "domicilio"**, che è ora considerato il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni

⁶ O del trimestre successivo in caso di versamento dell'iva

⁷ Si ricorda che il versamento delle ritenute viene effettuato dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di € 500 e che, in ogni caso, tale obbligo di versamento va effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di € 500

⁸ I nuovi livelli di affidabilità saranno definiti da un apposito provvedimento

⁹ Il decreto è finalizzato all'allineamento del nostro ordinamento con la prassi internazionale e con la disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, dando così maggior certezza giuridica. Per approfondire l'argomento, si segnala un utile articolo pubblicato sul sito "FiscoOggi" a cura dell'Agenzia Entrate: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/decreto-fiscalita-internazionale-1-novita-chi-punta-sullitalia>

Si segnala inoltre, sullo stesso argomento, la circolare dell'Agenzia Entrate n. 25/2023, par. 4.1.1 (La residenza fiscale nella normativa convenzionale)

¹⁰ In specifico, si tratta di individuare il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti: per i dettagli si veda l'articolo indicato nella precedente nota 8.

personali e familiari della persona. Il domicilio non è quindi più individuato, ai fini fiscali, come il “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (definizione che resta presente, invece, nell’art. 43 del Codice Civile). Si dà, in tale modo, maggiore rilevanza agli interessi di carattere personale e familiare che a quelli di carattere patrimoniale. Il nuovo criterio di individuazione della “residenza fiscale” è il seguente: si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti.

Per quanto riguarda invece il criterio di individuazione della residenza “fiscale” delle società e degli enti, la nuova definizione introdotta dal decreto è la seguente: si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva¹¹ o la gestione ordinaria in via principale. Non viene più previsto, quindi, il criterio di avere in Italia l’“oggetto principale”.

Conversione in legge del decreto legge n. 212/2023 (decreto “superbonus”)

Si segnala l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge per la conversione in legge del D.L. in oggetto (per maggiori dettagli, si veda la nostra Circ. n.1/2024), senza apportare alcuna variazione al testo originario; dovrà essere ora il Senato, verso fine febbraio, ad approvare definitivamente la conversione in legge del decreto, confermando quindi:

- l’introduzione di una clausola di salvaguardia per stati avanzamento lavori (SAL), relativi a spese per lavori soggetti al superbonus, effettuati fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non vengano ultimati i lavori; tale salvaguardia vale solo per i soggetti che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- la riduzione delle tipologie di interventi, relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili con detrazione al 75%¹²;
- il blocco delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese detraibili con il “bonus barriere 75%”¹¹.

ALTRE NOVITA’

Risposte dell’Agenzia Entrate nell’ambito del convegno a cura del Sole 24 Ore (Telefisco) del 01/02/23

Fra le varie risposte date dall’Agenzia si segnalano le seguenti:

- **Forfettari e fattura cartacea a fine anno 2023:** in riferimento ai soggetti forfettari/minimi/Enti del Terzo Settore che fino al 31/12/2023 potevano emettere fatture in formato elettronico, l’Agenzia precisa due casistiche:
 - a) se la fattura è stata spedita, consegnata o messa a disposizione del cessionario/committente entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dal momento in cui è stata ricevuta dal cessionario/committente, essa poteva essere in formato cartaceo;
 - b) se la fattura, predisposta in formato cartaceo, è stata spedita o messa a disposizione dopo il 31 dicembre 2023 al di fuori del canale Sdi (in formato non elettronico), la fattura si intende non emessa perché doveva avere già il formato elettronico in quanto la fattura elettronica non può considerarsi emessa prima dell’invio allo Sdi.
- **Codice TD28:** nel caso di utilizzo del codice “tipo documento” TD28, per l’emissione di un file per comunicare all’Agenzia Entrate la ricezione di una fattura da un fornitore estero, che ha però

¹¹ per sede di “direzione effettiva”, si intende il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche; per “gestione ordinaria”, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente

¹² salvo il caso in cui entro il 29/12/2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure, se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo:

- siano già iniziati i lavori;
- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed al contempo sia stato versato un acconto sul prezzo.

erroneamente applicato l'iva (e non invece il meccanismo del reverse charge), tale codice si utilizza appunto al solo fine di adempiere all'obbligo di comunicazione predetta (ex "esterometro"). Per regolarizzare l'operazione, l'acquirente nazionale, verificato che l'imposta è stata assolta dal fornitore estero, deve provvedere ad effettuare il pagamento della sanzione minima pari a € 250 (riducibile mediante ravvedimento operoso).

- **Momento di pagamento di spese per un professionista:** in tema di imputazione temporale di pagamenti effettuati "a cavallo d'anno", nel caso del pagamento di spese tramite bonifico (o carta di credito), rileva il momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento alla banca e non quindi il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca. Esempio: bonifico effettuato il 29/12/2023, addebitato sul conto corrente del professionista il 02/01/2024, il costo si ritiene sostenuto "per cassa" nell'anno 2023.

Bilanci delle società di capitali: aumento dei limiti dimensionali per l'utilizzo delle varie forme di bilancio [direttiva delegata (Ue) 2023/2775 del 17/10/2023, pubblicata sulla G.U. UE del 21/12/2023]

Si segnala che è stata pubblicata la Direttiva 2023/2775 che aumenta i limiti per la classificazione delle società in microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese¹³; tale aumento avrà un particolare effetto sulla predisposizione dei bilanci (microimprese, abbreviato, ordinario) e sull'utilizzo, quindi, dei diversi schemi e relativi documenti necessari. La Direttiva dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2024 e nel recepimento potranno essere ulteriormente aumentati i limiti fissati dalla Direttiva stessa, con applicazione sin dai bilanci che inizieranno dal 01/01/2024 o successivamente.

Assemblee di società (anche per l'approvazione del bilancio) convocate e tenute in modalità telematico/virtuale

Non essendovi più una situazione emergenziale, le assemblee delle società non potranno più essere convocate, e tenute, in modalità telematico/virtuale, in maniera generalizzata ma lo potranno essere solamente se lo statuto della società prevede tale possibilità. In presenza infatti di una previsione statutaria, è sempre possibile convocare e tenere l'assemblea senza la presenza fisica dei partecipanti in un determinato luogo¹⁴, mediante collegamento di tipo "videoconferenza" che garantisca in ogni caso l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. È anche possibile che il presidente e il segretario (o il notaio) si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all'assemblea: in tal caso il verbale assembleare verrà redatto successivamente, con la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Si ritiene applicabile questa disciplina anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria, come sopra indicato, che consenta la partecipazione all'adunanza con tali mezzi telematici.

Affitti brevi e codice CIN delle strutture ricettive (Comunicato del Ministero del Turismo del 09/01/2024)

Come già riportato nella nostra informativa n.19/2023, il D.L. 145/2023 (decreto "anticipi") ha introdotto il "CIN", il nuovo codice identificativo nazionale che dovrà essere attribuito dal Ministero del Turismo, ad ogni unità immobiliare destinata a finalità turistica, a locazione breve e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Con il comunicato del 09/01/2024, il Ministero informa che la procedura telematica di assegnazione del CIN non è ancora entrata in esercizio. Quando verrà data piena attuazione all'assegnazione del codice citato, lo

¹³ I nuovi limiti variati dalla direttiva UE (da recepire, con eventuali modifiche, in Italia) sono i seguenti:

- micro imprese: attivo € 450.000; ricavi € 900.000
- piccole imprese: attivo € 5.000.000; ricavi € 10.000.000
- medie imprese: attivo <€ 25.000.000; ricavi < € 50.000.000
- grandi imprese: superiori ai limiti del punto precedente

¹⁴ Sarà anche possibile che il "luogo", che deve necessariamente essere indicato nell'avviso di convocazione, possa anche non essere un "luogo fisico", bensì anche (solo) un "luogo virtuale", consistente nella o nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea (Massima Consiglio Notarile di Milano 23.11.2021 n. 200)

stesso Ministero ne darà comunicazione con un **Avviso** sul proprio sito e poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l'assegnazione dello stesso all'ente territoriale di competenza. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l'ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all'automatica ricodificazione dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Analogo adempimento verrà effettuato dai Comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il CIN della struttura ricettiva mira, quindi, anche ad impedire la frammentazione e le regole disomogenee fra le varie Regioni, che rendevano difficoltosi l'interlocuzione con le stesse piattaforme online e la vigilanza e il contrasto dell'abusivismo e del sommerso.

Gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, riepilogo degli adempimenti 2024

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo: l'imposta si applica nella misura di € 2 per le fatture che indicano corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a € 77,47. È necessario quindi valorizzare nel tracciato .xml della fattura elettronica, il campo "Bollo virtuale" con la dicitura "SI" ed effettuare il versamento dell'imposta mediante il modello F24¹⁵, tenendo conto della semplificazione già in atto dal 2023, per l'importo limite di € 5.000, ovvero:

- se l'imposta relativa alle fatture emesse nel primo trimestre è inferiore a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (30 settembre), utilizzando il codice tributo del primo trimestre;
- se l'imposta relativa alle fatture emesse nei primi due trimestri risulta ancora inferiore a € 5.000, il versamento può essere effettuato, per entrambi i trimestri, entro il termine previsto per il terzo trimestre (30 novembre; n.b.: per il 2024 il termine slitta al 02/12) utilizzando il codice tributo del secondo trimestre.

Il versamento, invece, dell'imposta del terzo e quarto trimestre va effettuato in ogni caso alle scadenze prefissate (vedi nota 15 a fondo pagina).

Si segnala infine che l'Agenzia Entrate ha aggiornato la propria "Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche"¹⁶ nella quale sono descritte tutte le procedure di calcolo e di versamento dell'imposta.

Agevolazione "Sabatini green" nell'ambito della "Nuova Sabatini" (circolare direttoriale 50031 dell'11/12/2023, pubblicata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy)

Il contributo in conto impianti «Nuova Sabatini», che ha preso avvio dal 01/01/2023 ed è stato recentemente rifinanziato per l'anno in corso dalla legge di bilancio 2024, mette a disposizione fondi da destinare, oltre che ai classici investimenti in beni strumentali, anche ad investimenti in macchinari, impianti e attrezzature 4.0 ed a basso impatto ambientale (investimenti "green")¹⁷. Anche questi beni

¹⁵ Le scadenze di versamento dell'imposta di bollo sono le seguenti: primo trimestre 31/05/2024 con codice tributo 2521; secondo trimestre 30/09/2024 con codice tributo 2522; terzo trimestre 02/12/2024 (il 30/09/2024 e 01/12/2024 sono festivi) con codice tributo 2523; quarto trimestre 28/02/2025 con codice tributo 2524

¹⁶ Scaricabile da questa pagina: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

¹⁷ Gli investimenti devono essere effettuati nell'ambito di programmi orientati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, nelle micro, piccole e medie imprese (PMI); sarà il fornitore degli stessi beni a dichiarare che essi rientrano nell'ambito di un programma finalizzato a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e presentano una certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo

devono essere acquistati nuovi di fabbrica; non sono in ogni caso ammissibili, ad esempio, le spese inerenti terreni e fabbricati, componenti o parti di macchinari, beni usati o rigenerati.

L'agevolazione prevede la concessione:

- da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti di durata non superiore ai cinque anni, con importo compreso tra i 20 mila e i 4 milioni di euro;
- di un contributo da parte del Ministero, rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti, determinato in un ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari a:
 - 2,75% per gli investimenti ordinari;
 - 3,575% per gli investimenti "4.0" e "green";
 - 5,5% per gli investimenti "4.0" nel Mezzogiorno (c.d. "Nuova Sabatini Sud")

La domanda deve essere generata tramite l'apposita piattaforma ministeriale e inoltrata con firma digitale all'Istituto di credito convenzionato, via PEC.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la pagina dedicata alla "Nuova Sabatini", sul sito del Ministero all'indirizzo:

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini>

Tracciabilità degli appalti pubblici: nuova delibera dell'ANAC n. 585/2023

L'Anac ha pubblicato la nuova delibera, al fine di aggiornare la determinazione n. 4 del 2011 che riporta le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. Non si segnalano novità di rilievo in merito, se non il fatto che, anche nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verificano trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico (ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati) detti movimenti devono essere tracciati acquisendo CIG/CUP di riferimento.

La determinazione del 2011, aggiornata con la nuova delibera, è scaricabile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-585-del-19-dicembre-2023-linee-guida-sulla-tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>

Saggio degli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (Comunicato del MEF; G.U. n. 12/2024)

È stato pubblicato il saggio di interesse, valevole per il primo semestre 2024, da applicare in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali che è pari, sommato agli 8 punti base, **al 12,5% annuo**.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza